



Lex, Com & Labor

La traccia

Tizio gioca una partita a poker con quattro sconosciuti, nel corso della quale viene bevuta da tutti una consistente quantità di whisky.

All'esito della mano finale Tizio perde l'importo di euro 1.000 in favore di Caio. Non avendo con sé tale importo, chiede ed ottiene 24 ore di tempo per saldare il debito, ma non riesce a procurarsi la somma necessaria. Pertanto, dietro pressioni di Caio e degli amici di quest'ultimo che avevano partecipato alla partita, sottoscrive una dichiarazione con la quale promette il pagamento della vincita a Caio entro le successive 48 ore.

Dopo aver pagato la soma, però, Tizio si rivolge al proprio legale rappresentando che gli altri giocatori avevano barato al gioco e che la promessa di pagamento gli era stata estorta dietro minacce di gravi ripercussioni alla propria integrità fisica.

Il candidato, assume le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso ed individuando le varie possibilità di tutela offerte dall'ordinamento.

Soluzione

Il caso di specie richiama la disciplina delle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c. in particolare del debito di gioco.

Le obbligazioni naturali rappresentano quella tipologia di obbligazioni che trovano fondamento in un dovere morale e sociale rilevante.

Per queste ragioni esse non sono azionabili, diversamente dalle obbligazioni civili, ma l'ordinamento le considera comunque meritevoli prevedendo per esse, in caso di adempimento, la cosiddetta *soluti retentio*, ovvero la non ripetibilità di quanto spontaneamente prestato.

Circa la natura giuridica dell'adempimento delle obbligazioni naturali, secondo parte della dottrina esso ha natura negoziale, essendo richiesta la capacità del soggetto adempiente, a differenza dell'adempimento nelle obbligazioni civili.

Secondo altri autori, invece, l'adempimento dell'obbligazione naturale avrebbe la stessa natura propria dell'adempimento dell'obbligazione civile, cioè sarebbe un atto giuridico in senso stretto.

Come nell'atto di adempimento dell'obbligazione civile, infatti, il pagamento effettuato non è atto di autoregolamentazione, ovvero non è effettuato di spontanea volontà, ma in ossequio ad una regola, sia pure sociale e non giuridica.

Tra le obbligazioni naturali tipiche vi è il debito di gioco e la scommessa.

Il Codice Civile disciplina il gioco accanto alla scommessa negli artt. 1933, 1934 e 1935 con una particolare attenzione per l'esito del gioco che costituisce l'oggetto della scommessa, distinguendo primariamente a seconda se questa risulti lecita o meno.

E, infatti, per le scommesse illecite l'art. 718 c.p. sancisce il divieto dell'esercizio del gioco d'azzardo non autorizzato.



Lex, Com & Labor

Le scommesse lecite, a loro volta, si distinguono in meramente lecite e meritevoli di tutela.

Le scommesse meramente lecite possono avere una posta di gioco di modesta entità o prevedere puntate più alte nell'ambito di giochi preventivamente autorizzati; mentre quelle meritevoli di tutela possono concludersi tra scommettitore e concessionario pubblico come nel gioco del lotto o tra gli stessi partecipanti che scommettono gli uni contro gli altri.

Con particolare attenzione alle scommesse meramente lecite, l'art. 1933 c.c. sancisce l'irripetibilità del pagamento nascente da gioco o scommessa; ciò significa che, nel caso in cui il giocatore e lo scommettitore paghino il proprio debito di gioco spontaneamente e successivamente all'esito della scommessa, non potranno chiedere la restituzione delle somme date.

Anche in questo caso, tale pagamento, anche se non dovuto per legge non è ripetibile perché fatto in esecuzione di un dovere morale o sociale, ossia in base ad un comportamento sentito dal soggetto come doveroso perché ad esempio satisfattivo del suo «onore di giocatore» che mantiene il proprio impegno pagando la scommessa persa.

In tal senso, La spontaneità del pagamento è un elemento essenziale perché si verifichi l'effetto della irripetibilità.

La frode, ossia la slealtà o la scorrettezza da parte del vincitore, comporta l'irregolarità del gioco e fa venir meno la doverosità morale o sociale dell'adempimento.

La capacità di colui che paga deve esistere quando si effettua il pagamento e non quando viene fatta la scommessa perché in quel momento il soggetto non assume un obbligo giuridicamente vincolante, come avviene invece nei casi di assunzione di scommessa legalmente tutelata.

Le considerazioni sinora svolte assumono una rilevanza preponderante al caso di specie.

E, infatti, Tizio ha adempiuto ad un debito di gioco verso Caio di non rilevante entità, pari a euro mille; ciò è avvenuto dopo aver sottoscritto una promessa di pagamento del predetto debito entro quarantotto ore.

Tale debito di gioco, però, è conseguito dagli imbrogli dei partecipanti, ed inoltre la citata promessa è stata sottoscritta da Tizio dietro minacce gravi riguardanti la propria integrità fisica.

Sulla base di questi elementi non vi sarebbe dubbio, quindi, che nel caso in esame non si applichi la disciplina della soluti retentio, in quanto il pagamento del debito di gioco non è stato spontaneo, ed inoltre la vincita di Caio si è concretizzata mediante frode.

Bisogna comprendere, però, se la promessa di pagamento effettuata da Tizio a favore di Caio ai sensi dell'art. 1988 c.c. converta il debito di gioco da obbligazione naturale ad obbligazione civile.

La promessa di pagamento consiste nella promessa di effettuare una certa prestazione e produce l'effetto di invertire l'onere della prova dell'esistenza del debito.



Lex, Com & Labor

Sulla possibilità di sortire altresì un effetto novativo dell'obbligazione naturale in obbligazione civile, si è espressa la Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza del 7 ottobre 2011, n. 20622, secondo cui gli accordi privati che ruotano intorno al gioco, ancorché autorizzato, restano al di fuori di ogni regolamentazione, affidati alle passioni ed alle influenze reciproche, nell'ambito di quei rapporti sociali che non a caso la legge considera non meritevoli di tutela, al di fuori dei limitati effetti della soluti retentio.

Laddove, però, si volesse comunque aderire ad una soluzione opposta, la promessa di pagamento in questione risulterebbe comunque annullabile.

E, infatti, seguendo l'orientamento prevalente secondo cui la promessa di pagamento assume una natura negoziale essendo una manifestazione di volontà, e dunque un autoregolamento di interessi, si applica per quanto compatibile la disciplina dei contratti ai sensi dell'art. 1324 c.c., e quindi anche quella relativa all'annullabilità.

Nello specifico, Il contraente che assuma di aver stipulato un contratto a seguito della minaccia di un male grave e ingiusto ha il diritto di esercitare l'azione di annullamento ai sensi dell'art. 1434 cc. entro il termine di 5 anni, decorrente da quando la minaccia è cessata. (cfr.Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15780 del 2014)

In tal senso, qualsiasi sia l'impostazione da seguire circa la convertibilità delle obbligazioni naturali in obbligazioni civili, la soluzione nel caso di specie sarà sempre quella che ammetterà per Tizio l'esercizio dell'azione di restituzione dei mille euro dati a Caio ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Lex, Com & Labor